



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Reg. gen. n. 15

Settore Lavori Pubblici

ORDINANZA N. 11 DEL 08/04/2020

OGGETTO:	MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VIARIA E PEDONALE TEMPORANEA – CHIUSURA AL TRAFFICO IN ALCUNI TRATTI: VIA VICINATO, VIA CANELLINA, VIA TARIO, VIA FANANO.
----------	---

L'anno duemilaventini, il giorno otto del mese di Aprile,

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree "a contenimento rafforzato", tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese”;

Visto il D.P.C.M. 01 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del Coronavirus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, in questa fase di estrema diffusività del virus e considerando l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, di adottare ulteriori provvedimenti per limitare la circolazione veicolare e pedonale in alcuni tratti delle strade comunali come da indicazioni ricevute dall'Autorità comunale competenti;

Visto il decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992, recante il Nuovo Codice della Strada;

Visti gli artt. 30 e 43 del DPR n.495/1992 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;

Visti il DM MIT 10.07.2002 e il DM MIT 12.12.2001;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 37 del 28.12.2018 con il quale conferisce l'incarico di Responsabile del Settore LL.PP. - Demanio e Patrimonio;

Stante la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Preso Atto altresì delle segnalazioni sulla consistente e talvolta impropria circolazione pedonale veicolare in alcune strade rurali e suburbane di competenza del Comune di Gradara in ragione delle limitazioni imposte a tutta cittadinanza con le disposizioni in premessa citate;

PRESO ATTO delle indicazioni impartite dalla P.A. Comunale di Gradara circa la necessità di limitare tale fruizione della sede stradale anche per ragioni di ripercussione sulla sicurezza dalla circolazione e ritenuto opportuno convogliare il traffico veicolare nelle vie principali di accesso ed attraversamento del territorio comunale ove possono essere utilmente attivate postazioni di controllo da parte delle FF.OO ;

ORDINA



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Per le motivazioni e sulla base della normativa citata in premessa, sino da oggi 8 aprile 2020 al 13 aprile 2020, salvo proroga, **l'interruzione della circolazione veicolare e pedonale** nei seguenti punti o tratti della rete stradale di competenza del Comune di Gradara:

- via Vicinato: istituzione di interruzione traffico pedonale e veicolare nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Gaggera sino all'incrocio con Via Serra con conseguente governo del traffico pedonale e veicolare in deviazioni su via Serra e successivamente via per San Giovanni e per Via Gaggera e successivamente per sp per Tavullia o sp per Cattolica;
- via Fanano: istituzione di interruzione del traffico all'altezza dell'intersezione con la Via Cattolica con conseguente governo del traffico pedonale e veicolare in deviazioni su via per Cattolica e successivamente sp 47 e per Via sotto Farneto e successivamente per sp 47;
- via Tario: istituzione di interruzione del traffico all'altezza dell'intersezione con la Via Santo Stefano con conseguente deviazione del traffico pedonale e veicolare su via Via Santo Stefano in direzione da e per Tavullia;
- via Canellina: istituzione di interruzione del traffico pedonale e veicolare all'altezza del confine comunale con Gabicce Mare con conseguente governo del traffico in deviazioni su Via Canellina e successivamente per sp 47 e per Via Canellina e successivamente per Via Cattolica e per sp 47;

La presente Ordinanza dovrà essere affissa sul posto ovvero sulle transenne che saranno poste a segnalazione dell'interruzione.

Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada e chi ne ha competenza sono incaricati di vigilare per il rispetto di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Nuovo C.d.S. con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento d'esecuzione del Nuovo C.d.S., ricorso entro 60 giorni dall'esecutività dell'Ordinanza all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, altresì, dall'esecutività dell'Ordinanza è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 Giorni.

Il Responsabile del Settore LL PP, Demanio e
Patrimonio
MORELLI PAOLO